

Dichiarazione obbligatoria di cui all'art. 186 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. "NORME IN MATERIA AMBIENTALE" riguardante l'utilizzo delle terre e rocce da scavo per il rilascio del permesso a costruire ovvero per il perfezionamento della DIA.

IO SOTTOSCRITT \_\_\_\_\_

Nat \_\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_

**in qualità di titolare** della domanda di permesso di costruire / denuncia di inizio attività relativa

.....  
.....

di cui la presente è parte integrante

IO SOTTOSCRITT \_\_\_\_\_

Nat \_\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_

in qualità di tecnico incaricato della domanda di permesso di costruire / denuncia di inizio attività

di cui sopra

**DICHIARANO**

*ai sensi art. 186 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, consapevoli che in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni il dichiarante è punito con le sanzioni previste dall'art. 483 del c.p., oltre al fatto che le attività di gestione rifiuti non conformi alla normativa vigente sono perseguite ai sensi del titolo VI del D.Lgs 152/2006.*

1) che nell'ambito dell'intervento previsto, da autorizzare con titolo abilitativo, saranno prodotte terre e rocce da scavo per una quantità pari a \_\_\_\_\_mc complessivi.

2) che le terre e rocce prodotte nell'intervento di escavazioni di cui al titolo abilitativo citato da realizzarsi \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ loc.....fg.....part.....del NCT/NCEU sono escludibili dall'ambito normativo del D.lgs 152/2006 – parte IV in quanto:

Saranno **riutilizzate integralmente nel medesimo progetto**, e che l'eventuale deposito non supererà in ogni caso un anno;

- Saranno **smaltite integralmente/parzialmente per mc**..... **sottoponendole alle disposizioni in materia di rifiuti** di cui alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, mediante conferimento nel seguente sito:

.....  
.....

- Saranno **riutilizzate parzialmente/totalmente per circa mc** ..... senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate Il riutilizzo avverrà **nel seguente sito di destinazione** (indicare località, particella edificiale/fondiarìa, comune catastale):

.....  
per il quale è stato rilasciato il seguente titolo abilitativo (concessione edilizia, DIA):

.....  
Che nell'ambito del riutilizzo sarà garantito un elevato livello di tutela ambientale e che le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche sono tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;

il **sito di produzione** delle terre è classificato urbanisticamente come:

- area verde pubblico, privato e residenziale,
- agricolo
- sito commerciale e industriale

il **sito di ricevimento** è classificato urbanisticamente (solo per utilizzo su suolo):

- area verde pubblico, privato e residenziale,
- agricola
- sito commerciale e industriale

È accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta dello stesso D.Lgs. 152/2006. A tale riguardo in base alle risultanze delle indagini ambientali di cui ai rapporti di prova allegati, che formano parte integrante del presente atto, effettuati dal laboratorio

.....  
.....si esclude il superamento dei limiti previsti dall'allegato 5, titolo V, parte quarta del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e ss.mm. ed integraz.

- Che in base a quanto sopra e agli elaborati e grafici di progetto di cui al titolo abilitativo citato è dimostrabile il loro integrale utilizzo;

Data .....

Il proprietario (leggibile)

Il Tecnico (leggibile)

Si allega alla presente

- Autorizzazioni edilizie siti di riutilizzo
- Relazione tecnica comprendente tutti quegli allegati ritenuti necessari al fine della dimostrazione dei requisiti di cui all'art. 186 comma 1
- Copia carta d'identità dei sottoscrittori

---

#### TERRE E ROCCE DA SCAVO - PRODUZIONE E RIUTILIZZO

Normativa

Art. 186 del decreto legislativo n. 152/2006 come sostituito dal decreto legislativo n. 4/2008 (ultima pagina del presente modello)

Le terre e rocce da scavo sono classificate come rifiuto speciale la cui gestione deve avvenire nel rispetto delle modalità di deposito temporaneo (art. 183 comma 1 lett. m) e attraverso l'avvio a recupero ovvero a smaltimento in impianti idonei debitamente autorizzati (art. 208).

Ai sensi della vigente normativa ambientale, le terre e rocce da scavo destinate all'effettivo riutilizzo nell'area di cantiere ove si è effettuato lo scavo non sono soggette ad alcuna prescrizione. Qualora terre e rocce da scavo siano destinate all'effettivo riutilizzo al di fuori dell'area di cantiere ove si è effettuato lo scavo, per rinterri, riempimenti e rilevati, tali materiali non sono rifiuti e sono, perciò, esclusi dall'ambito di applicazione della normativa in materia solo nel caso in cui siano rispettate ben precise e particolari condizioni. Le condizioni obbligatorie e contestuali per cui è possibile la gestione di tale materiale al di fuori del regime dei rifiuti sono quelle riportate al comma 1 dell'art. 186 del medesimo decreto.

La sussistenza dei suddetti requisiti, ai fini dello svincolo delle terre e rocce da scavo dal regime dei rifiuti, deve avvenire nell'ambito dei procedimenti di approvazione dei progetti da cui si originano tali materiali (VIA, AIA, PdC ovvero DIA) e ivi verificati dalle amministrazioni competenti (art. 186 comma 2 e 3).

Il riutilizzo può avvenire nel medesimo intervento di produzione ma anche in interventi diversi ed il processo di produzione e riutilizzo e non deve necessariamente essere contemporaneo, ma preventivamente individuato.

Nel caso di utilizzo non contestuale alla produzione, devono essere definite le caratteristiche del sito di deposito ai fini della tutela ambientale; deposito che non può protrarsi per più di un anno, nel caso di riutilizzo in sito differente, ovvero tre anni nel caso di riutilizzo nel medesimo sito.

Lo svincolo dal regime dei rifiuti di terre e rocce da scavo avviene contestualmente al rilascio del permesso a costruire ovvero alla perfezionamento della DIA.

Con la comunicazione di fine lavori gli interessati devono dimostrare l'effettivo riutilizzo delle terre e rocce da scavo eventualmente svincolate dal regime dei rifiuti ovvero dimostrare con i formulari (sotto riportati) l'avvio a recupero o a smaltimento delle terre e rocce da scavo gestite come rifiuti.

**DICHIARAZIONE  
DA COMPILARE PER OGNI SINGOLO TRASPORTO DI TERRE E ROCCE**

La presente dichiarazione verrà consegnata al responsabile del cantiere del sito di riutilizzo, che la conserverà in originale e provvederà a sottoscriverla per accettazione e ad esibirla dietro richiesta alle Autorità di Controllo

**DICHIARAZIONE DA COMPILARSI A CURA DEL  
RESPONSABILE DEL CANTIERE DEL SITO DI PROVENIENZA**

Le terre di cui alla presente dichiarazione derivano dal lotto di scavo n. \_\_\_\_\_ del sito di provenienza \_\_\_\_\_ con rapporto di prova n. \_\_\_\_\_, mezzo di trasporto n. \_\_\_\_\_ di m<sup>3</sup> \_\_\_\_\_ targato \_\_\_\_\_

**(dati da inserire per singolo trasporto)**

\_\_\_\_\_ lì \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ ore \_\_\_:\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**(Timbro e firma del responsabile del cantiere del sito di provenienza)**

**DICHIARAZIONE DA COMPILARSI A CURA DEL  
RESPONSABILE DEL CANTIERE DEL SITO DI RIUTILIZZO**

Non avendo nulla da rilevare si sottoscrive per accettazione e presa in consegna del materiale.

\_\_\_\_\_ lì \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ ore \_\_\_:\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**(Timbro e firma del responsabile del cantiere del sito di riutilizzo)**

1. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché :

- a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti ;
- b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo ;
- c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate ;
- d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
- e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto ;
- f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette . In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;
- g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata.

2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che è approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento. Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purché in ogni caso non superino i tre anni.

3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA).

4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti né a VIA né a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al progett dell'opera, sottoscritto dal progettista.

5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto.

6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalità previste dal Titolo V, Parte quarta del presente decreto . L'accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non provengano da tali siti è svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità competenti nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4 .

7. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, per i progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, gli interessati possono procedere al loro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle autorità competenti, il rispetto dei requisiti prescritti, nonché le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un anno . L'autorità competente può disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza che ciò comporti necessità di ripetere procedure di VIA , o di AIA o di permesso di costruire o di DIA.